



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 57 del 25/11/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **18:50** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nome	Carica	Presenza/Assenza
ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente
SPALENZA GIANFRANCO	VICESINDACO	Presente
PLATTO DANIELA	ASSESSORE	Presente
BONETTI DARIO ELIA	ASSESSORE	Presente
SCAGLIA ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti N° 5

Totale assenti N° 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Curaba** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Zampedri Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 57 del 25/11/2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”*;

RICHIAMATE :

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 28 Gennaio 2021, avente ad oggetto *“Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – Revisione Dotazione organica”*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della performance 2021/2023. Anno 2021. Esame ed approvazione aggiornamenti della dotazione organica e dell’organigramma dell’ente. Esame ed approvazione del funzioni - gramma degli uffici comunali”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 02.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Esame ed adozione degli indirizzi in ordine alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)”*;

PRECISATO che concluso il processo strumentale all’istituzione del CUG (Comitato Unico di Garanzia) si procederà all’aggiornamento del PAP (Piano azioni Positive), approvato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016 n. 160, ed in particolare, l’art. 9 comma 1-quinquies, secondo il quale: *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei relativi dati alla BDAP, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/10/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020”*;

PRESO ATTO che copia della succitata Deliberazione consiliare n. 47 del 29/10/2021 è stata inviata alla BDAP in data 04 Novembre 2021;

PREMESSO che l'art. 1, comma 762, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha previsto che, a far data dal 2016, tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che, fanno ancora riferimento al Patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del c.d. "Pareggio di bilancio"; ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti, che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

- l'art. 1, commi 819 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge finanziaria 2019) ha disapplicato le regole del "Pareggio di bilancio" ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, *l'equilibrio di bilancio*, inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

- il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14 bis, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino quinquennio precedente, mentre alla lettera b) ha introdotto il comma 5-sexies all'art.3, del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, che testualmente recita: *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;*

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."

CONSTATATO che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*. Con riferimento ai rapporti tra Piano dei fabbisogni di personale e dotazione organica, il paragrafo 2.1 delle predette Linee guida chiarisce testualmente: *"L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce*

elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti... La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

*Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che **per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.***

*Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi **procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale**, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e **garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.** Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000).*

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.

La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo...”;

RIBADITO che la dotazione organica e il suo sviluppo triennale devono essere previsti nella loro concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile qualora lo richiedano norme di legge o lo richiedano nuove esigenze organizzative dell’Ente, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA - come da prospetto di seguito trascritto che - la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è tale per cui non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

CATEGORIA	N.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	RAPPORTO DI LAVORO
D3	1	Responsabile di area	servizio tecnico, manutentivo, Suap, edilizia privata	tempo pieno
C6	1	Istruttore tecnico	servizio tecnico, manutentivo, Suap, edilizia privata	tempo pieno
C5	1	Istruttore	demografici, elettorale, stato civile	tempo pieno
C4	1	Istruttore	servizio economico-finanziario e tributi	orario ridotto 30 ore settimanali
C4	1	Agente di polizia locale	polizia locale	tempo pieno
C1	1	Agente di polizia locale	polizia locale	tempo pieno
C1	1	Istruttore	segreteria, affari generali	tempo pieno
B7	1	Istruttore	demografici, elettorale, stato civile	tempo pieno
totale	8			

Al **Servizio Affari Generali** ed al **Servizio alla persona** è preposto ex art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il Segretario Generale, che con il Comune intrattiene solo un rapporto di servizio per un totale di 20 ore settimanali. A tal uopo va chiarito che il Comune di Poncarale ha sottoscritto con i Comuni di Capriano del Colle e con il Comune di Marzio (VA) una Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

Al **Servizio Economico- Finanziario** è assegnato per n. 12 ore settimanali – giusta Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.12.2020- un titolare di P.O., dipendente del Comune di Montirone (BS), appartenente alla Categoria D4.

Al **Servizio Polizia Locale** è assegnato per n. 13 ore settimanali – giusta Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. - un titolare di P.O., dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Flero (BS), appartenente alla Categoria D2

All'ufficio "Servizi alla persona" sono assegnate n. 2 unità, entrambe dipendenti dell' Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Brescia Est Ambito Distrettuale n. 3. Le suddette unità prestano servizio presso il Comune di Poncarale rispettivamente per 36 e 18 ore settimanali

PRECISATO :

A) che la complessità di ruoli incardinati in capo al Segretario Generale – in presenza 20 ore a settimana – oltre ad un carico di lavoro e responsabilità immani pone oggettivamente, come rilevato ripetutamente dallo stesso problemi oggettivi di conflitto di interesse tra funzioni gestionali esplicate, quale Responsabile di Servizio, e funzioni di controllo esercitate quale Segretario Comunale;

B) che la Responsabile del Servizio Economico -Finanziario – a far data dal mese di Gennaio 2022 cesserà il servizio presso il Comune di Poncarale (attualmente in essere come da Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L./2004 il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.12.2020), con conseguente vacanza del ruolo di P.O.;

C) che con riferimento ai Servizi alla persona giova rilevare che, purtroppo, dai primi mesi dell'anno in corso si sono succedute rispetto al posto a tempo parziale di Assistente Sociale (18 ore settimanali) diverse unità, con intuibili difficoltà per l'Ufficio comunale preposto a mantenere livelli di qualità accettabile nell'erogazione dei servizi alla comunità locale;

D) che – rispetto al prospetto sopra trascritto - nel corso dell'anno 2020, si è provveduto alle seguenti assunzioni:

- Istruttore amministrativo inquadrato nella categoria C assunto, tramite utilizzo graduatoria di altro Ente, con decorrenza 1 febbraio 2020;
- Agente di Polizia Locale inquadrato nella categoria C assunto, tramite concorso espletato in forma associata con altro Ente, con decorrenza 1 novembre 2020;

VISTI:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto Decreto "Crescita") e ss.mm.e ii., che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale, a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definita come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del D.L. 34/2019, con cui sono fissate al 20 aprile 2020, la decorrenza delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;
- la Circolare Ministeriale interpretativa di indirizzo del 08.06.2020 in ordine alle modalità applicative del predetto Decreto, che fornisce i chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove disposizioni che si applicano ai Comuni con decorrenza 20.04.2020;

RILEVATO che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del predetto D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;
- per il Comune di Poncarale, appartenente alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 26,90%;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale riferita all'anno 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2, fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 26,90% del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello stesso D.P.C.M. i Comuni in cui il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art 2 del D.P.C.M., risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso

comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i Comuni appartenenti alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti è pari al 30,90%;

PRESO ATTO che con la succitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 28 Gennaio 2021 è stato dato testualmente atto che *“... il Comune di Poncarale si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata dal rendiconto della gestione 2019 (al netto di IRAP) pari ad € 437.296,22 e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2017 – 2019, al netto del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, risulta pari al 16,06%, come da prospetto **allegato a)** predisposto dal Responsabile dei servizi finanziari, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”* e che *“.... - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, “per il periodo 2020-2024, i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 dell’art. 4, comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica; - per il Comune di Poncarale, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019), sono pari ad € 84.630,14 che si aggiungono agli incrementi annuali per le assunzioni di personale, determinati in ragione della disciplina vincolistica delle assunzioni”. ... a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano delle assunzioni per il triennio 2021/2023, la spesa complessiva per il personale, al netto dell’IRAP, ammonta ad € 459.760,54 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 come evidenziato nei prospetti **allegati e)** alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale. alla luce di quanto sopra esposto, a legislazione vigente, la spesa di personale programmata, unitamente a quella in servizio, risulta contenuta nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato stabilite dalla normativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557 – quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. ... visti ed esaminati i nuovi prospetti del Fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e del Piano annuale delle assunzioni 2021- 2022 – 2023, **allegati sotto le lettere b) e c)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. ... ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dell’attuale dotazione organica, come da prospetto **allegato d)** alla presente quale parte integrante e sostanziale prevedendo una nuova figura di “operaio specializzato” di categoria B”* ;

CONSTATATO che con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2021 l’Ente – avuto riguardo anche alle conseguenze dirette della Pandemia da COVID 19 sulle modalità di organizzazione dei concorsi e delle procedure di mobilità, ha dato rilievo non indifferente all’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a mente del quale gli Enti locali *“possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”*;

CONSTATATO che l’art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019 ha statuito che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. 30.03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE:

a) la Deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Umbria n. 124/2013 che si è espressa sulla possibilità di utilizzare le graduatorie altrui con accordi anche successivi all’approvazione delle graduatorie medesime;

b) la Deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto n. 290/2019 ha chiarito che: *“Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione”*;

c) la Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione I[^]), del 23 Febbraio 2021, n. 680 che, rispetto al reclutamento di una unità di personale attingendo da una graduatoria formata da altro Ente, ha chiarito che l’utilizzatore che abbia omesso la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ha, comunque, operato legittimamente *“trovandosi in vigenza”* del sopra citato art. 3, comma 8, della Legge n. 59/2019, che lascia facoltà all’amministrazione di decidere se farvi o meno preventivo ricorso;

d) la Sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, Sezione II[^]) del 9 Marzo 2021, n. 594 che, rispetto al reclutamento di una unità di personale attingendo da una graduatoria formata da altro Ente, ha ribadito che *“... il presupposto imprescindibile per lo scorrimento di una graduatoria concorsuale è che vi sia sostanziale equivalenza tra la professionalità richiesta per il posto da coprire e la qualificazione degli idonei collocati nella graduatoria da cui si intende attingere il lavoratore. Il requisito dell’equivalenza ... va verificato ... in base alle specifiche mansioni per cui era stato indetto il concorso che ha condotto all’approvazione della graduatoria e alle quali verrà destinato il lavoratore nell’ente che di tale graduatoria si avvale”*;

VISTI:

- l’art. 17, comma 1-bis della Legge di conversione del D.L. n. 162/2019 ai sensi del quale *“Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*. Gli enti locali, quindi, possono utilizzare le graduatorie (proprie e altrui, secondo quanto detto sopra) anche per ricoprire posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso dal quale le graduatorie stesse sono esitate;

- l’art. 1, comma 10-octies dell’art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 8/2020 ha stabilito che *“.... con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ... sono disciplinate le modalità di pubblicazione ...” nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica “degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime”*;

CONSIDERATO che per il triennio 2021/2023 non sono previste cessazioni del personale in servizio;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte e per la carenza di personale in servizio che riguarda fundamentalmente l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Economico Finanziario, ridefinire per l’anno in corso - come da prospetto di seguito trascritto - il piano del fabbisogno di personale 2021/2023, dando contestualmente atto che la ricognizione del personale in esubero ha inevitabilmente dato un esito negativo:

ANNO 2021

1	Istruttore direttivo area contabile, tributi e commercio	D1	Tempo Pieno ed indeterminato	Da coprire tramite atingimento graduatoria di concorso, approvata da altro Ente, ex art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.* * Il Comune non esclude in caso di impossibilità oggettiva a dare applicazione all'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 di ricorrere temporaneamente all'istituto di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;
1	Istruttore direttivo amministrativo	D1	Tempo pieno ed indeterminato	Da coprire tramite atingimento graduatoria di concorso, approvata da altro Ente, ex art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1	Operaio specializzato	B	Tempo Pieno ed indeterminato	Da coprire tramite atingimento graduatoria di concorso, approvata da altro Ente, ex art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

RITENUTO, altresì, di prevedere che l'Ente possa procedere, ove ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia alla stipula di accordi con altri Enti ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

PRESO ATTO che al presente provvedimento vengono acquisiti per formarne parte integrante e sostanziale gli stessi allegati a), b), c), d) ed e) di cui alla richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2021, sia pure nella loro versione aggiornata;

VISTO il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale in data 25/11/2021 al n. 6905 , espresso sulla presente Deliberazione dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL come a verbale n.10 del 24.11.2021, e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante sotto la lettera f);

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione vengono acquisiti per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai Responsabili di servizio, per i rispettivi ambiti di competenza ratione materiae, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con voti, unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente trascritte:

1) di prendere atto che il Comune di Poncarale:

- si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata dal rendiconto della gestione 2020 (al netto di IRAP) pari ad € 401.606,78 e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018 – 2020, al netto del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, risulta pari al 14,13%, come da prospetto **allegato a)** predisposto dal responsabile dei servizi finanziari, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- può utilizzare i resti assunzionali del quinquennio precedente (2015-2019) pari ad euro 84.630,14 indicati **sempre nell'allegato a)**, in deroga agli incrementi percentuali individuati nella tabella 2 dell'art. 4, comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica;

- presenta un margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020, pari ad € 95.384,02;

2) di approvare – come di fatto approva in ogni loro parte - i prospetti aggiornati del Fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e del Piano annuale delle assunzioni 2021- 2022 – 2023 **allegati sotto le lettere b) e c)** alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di modificare la dotazione organica dell'Ente di cui alla propria precedente Deliberazione n. 24 del 27.05.2021 come da prospetto **allegato d)** alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che a seguito delle assunzioni previste e motivate con il presente atto, la spesa complessiva a carico dell'Ente per le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP) ammonta ad € 480.522,72 per l'anno 2021, ad € 543.512,20 per l'anno 2022 e ad € 543.512,20 per l'anno 2023, dando atto che tali spese troveranno imputazione sul bilancio di previsione 2021 e sui bilanci degli esercizi successivi, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio;

4 bis) di dare atto, a specifica del precedente punto 4) che per l'esercizio 2021 la spesa del personale risulta inferiore a quella degli esercizi 2022 e 2023 avuto riguardo:

a) alla circostanza che le figure dell'Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1 e dell'Operaio Specializzato – cat. B1, rispetto alle quali questo Ente ha già avviato delle trattative con altri Comuni, ex art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003, incideranno sulla spesa del personale nella misura presunta di un solo dodicesimo, essendo l'assunzione dei medesimi prevista per il mese di dicembre c.a.;

b) alla circostanza che rispetto alla figura dell'Istruttore Direttivo dell'Area Servizi Finanziari – cat. D1, questo Ente, ad oggi, nonostante affannose ricerche e diversi colloqui, non ha ancora individuato una soluzione definitiva e, pertanto non esclude l'adozione di una o più Convenzioni ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, per un monte ore ciascuna non superiore a 12 (dodici) ore settimanali;

4 ter) di dare atto, ad ulteriore specifica del punto 4) del presente provvedimento, che nell'ipotesi in cui non dovesse, con riferimento alla figura di Istruttore Direttivo Area Servizi Finanziari, perfezionare l'assunzione ai sensi dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003, la suddetta assunzione verrà riproposta nell'anno 2022;

4 quater) di precisare con riferimento alla figura dell'Operaio Specializzato – cat. B1, che il medesimo viene assunto a far data dal mese di dicembre 2021, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, ferma restando per il futuro, ogni valutazione dell'Ente in ordine alla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato, sussistendone le condizioni di legge;

- 5)** di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il documento di programmazione approvato con il presente atto, qualora si verificano esigenze tali da determinare mutamenti nel quadro di riferimento relativamente al triennio 2021/2023;
- 6)** di demandare a ciascuno dei Responsabili di servizio interessati rispettivamente da un'assunzione di adottare tutti gli atti gestionali connaturati a quest'ultima; ivi compresa ove prevista la predisposizione e la sottoscrizione del Contratto di lavoro subordinato;
- 7)** di dare atto che rimane ferma per il periodo preso in considerazione dal presente provvedimento la possibilità per questo Ente di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Ordinamento giuridico per impiegare personale di altro Ente, nel rispetto dei limiti della spesa del personale;
- 8)** di demandare al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario gli adempimenti ricollegabili per legge alle spese del personale di cui al presente provvedimento;
- 8bis)** di dare atto che la presente Deliberazione è da intendere per ciò che concerne la delicata materia del fabbisogno del personale, quale integrazione ed aggiornamento del DUP 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 11/03/2021 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 17/04/2021 (Atto n. 10/2021);
- 9)** di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune di Poncarale (BS), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in via permanente nel portale "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- 10)** di trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS.;
- 11)** di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Seduta della Giunta Comunale del 25/11/2021
Delibera N. 57

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Li, 25/11/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Curaba

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile**.

Li, 25/11/2021

F.to Il Responsabile Area Finanziaria
Salomoni rag. Adriana

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Zampedri Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

- copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n° 6997/2021 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Poncarale, li 30/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è divenuta ESECUTIVA il 25/11/2021.

Poncarale, li 30/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, li 30/11/2021

Il Segretario Comunale
DOTT. GIOVANNI CURABA